



**Prot. n. 1254/2013**

San Marino, 16 maggio 2013/1712 d.F.R

**Lettera Circolare**

Spett.li

**Ufficio del Registro e Conservatoria  
Ufficio del Catasto  
Ufficio Registro Automezzi  
Autorità per l'aviazione civile e la  
navigazione marittima**

Loro Sede

**Oggetto: regime delle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni concernenti il trasferimento di diritti su beni immobili o beni mobili registrati avvenuto ai sensi dell'art. 52 della Legge 165/2005.**

Premesso che:

- a) l'art. 52 della Legge n. 165/2005 (LISF) stabilisce che in caso di cessione di attività o passività nonché rami di attività ad un soggetto autorizzato (fattispecie di seguito per brevità indicate come "cessioni in blocco") "[...] i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione";
- b) la suddetta disposizione, con lo scopo di rendere più agevoli le cessioni in blocco, introduce una deroga al regime di obbligatorietà delle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni ed altre formalità a fini di pubblicità comunque denominate, sostituendo al sistema di pubblicità ordinario quello previsto dall'art. 52, comma 1, lettera b, della LISF.

Ciò premesso,

si indicano di seguito le disposizioni alle quali si atterranno gli uffici interessati di fronte agli atti di cessione in blocco disciplinati dall'art. 52 della LISF e dai relativi regolamenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

1) Imposte di trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura

In virtù della deroga al sistema ordinario delle forme di pubblicità viene meno, per le cessioni in blocco di cui alla presente circolare, il presupposto per l'applicazione delle imposte, dei diritti e delle tariffe, comunque denominate, connesse alle formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura.



Gli oneri connessi alle formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura potranno essere applicati dagli uffici solo qualora le parti del contratto di cessione in blocco richiedano espressamente l'esecuzione delle relative formalità.

2) Notifica degli atti di cessione in blocco agli uffici interessati

La parte cessionaria dovrà comunicare agli uffici interessati in relazione alla tipologia dei beni oggetto di trasferimento l'avvenuta cessione in blocco indicando i dati identificativi del cedente e del cessionario, l'elenco dei beni oggetto di cessione, gli estremi del provvedimento autorizzativo di Banca Centrale della Repubblica di San Marino (se ed in quanto previsto), le forme di pubblicità adottate ed i relativi estremi.

Gli uffici interessati dovranno tenere evidenza delle suddette comunicazioni per il corretto adempimento delle attività e funzioni a cui sono preposti ed al fine di agevolare la conoscibilità delle cessioni in parola da parte dei terzi.

3) Trasferimenti successivi alla cessione in blocco

Gli atti di trasferimento dei diritti relativi a beni immobili o beni mobili registrati stipulati successivamente all'atto di cessione in blocco sono assoggettati alle ordinarie forme di pubblicità e, ai sensi dell'art. 52 comma 5 della LISF, dovranno riportare, quale titolo di provenienza del bene, l'atto di cessione in blocco con il riferimento alle relative forme di pubblicità.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Claudio Felici -

